



SETTORE

ADEMPIMENTI

**ESTESO L'UTILIZZO DEL MOD. F24  
"TELEMATICO" A DECORRERE DALL'1.10.2014**

RIFERIMENTI

- Art. 11, DL n. 66/2014

IN SINTESI

*Il c.d. "Decreto Renzi" ha previsto, tra l'altro, l'obbligo quasi "generalizzato" di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti da effettuare con il mod. F24.*

*A decorrere dall'1.10.2014, i versamenti delle imposte / contributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente:*

- *i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 "a zero";*
- *i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo "a debito";*
- *i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.*

*In particolare, le nuove modalità dovranno essere rispettate dai soggetti privati che dovranno versare, a decorrere dalla suddetta data, le rate derivanti dal mod. UNICO 2014, l'acconto TASI 2014, gli acconti di novembre, ecc.*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDE OPERATIVE fisco



Come noto dal 1998 è stato introdotto il mod. F24 utilizzabile per il versamento di imposte, contributi e premi. A decorrere dal 2007, per effetto dell'art. 37, comma 49, DL n. 223/2006 e del DPCM 4.10.2006, i **soggetti titolari di partita IVA** devono trasmettere tale modello **esclusivamente in via telematica**.

In particolare, i versamenti telematici possono essere effettuati:

1. **direttamente**, mediante:
  - il servizio **Entratel / Fisconline** (F24 web, F24 online);
  - il servizio di **remote / home banking** gestito dalle banche/Poste;
2. **tramite intermediario abilitato** (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, ecc.) che può avvalersi alternativamente:
  - del servizio **"F24 cumulativo"** gestito dall'Agenzia delle Entrate tramite Entratel;
  - del servizio di **remote / home banking** gestito dalle banche/Poste.

I **soggetti non titolari di partita IVA** (privati), che non sono obbligati ad utilizzare il canale telematico, possono presentare il **mod. F24 "cartaceo"** presso una qualsiasi banca / Poste / Agente della riscossione.

A **decorrere dall'1.10.2014**, l'art. 11, DL n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", nell'ottica di provvedere:

*"... alla revisione delle **condizioni**, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del **servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento**, in modo da assicurare una riduzione di spesa ..."*

ha previsto specifiche "limitazioni", alle modalità di presentazione dei modd. F24, differenziate a seconda che gli stessi risultino:

- **"a zero"**, per effetto di **compensazioni**;
- **"a debito"**, per effetto di **compensazioni**;
- di **importo superiore a € 1.000** in **assenza compensazioni**.

Ai fini dell'applicazione della nuova disposizione, introdotta con l'intento di:

- ridurre il costo dalla gestione cartacea dei modd. F24 a carico dell'Amministrazione finanziaria;
- aumentare i controlli "preventivi" sulle compensazioni;

**non rileva più il possesso (o meno) della partita IVA**; la nuova disposizione risulta infatti applicabile anche ai privati.

Le nuove regole sono applicabili al versamento dell'IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ecc., contributi previdenziali / assistenziali, nonché all'IMU, TASI e TARI.



Tra le questioni operative si rileva la necessità di **acquisire le coordinate bancarie del c/c dei clienti**, nonché di "gestire" i clienti privi di un c/c.


## MOD. F24 CON COMPENSAZIONI

La modalità di presentazione dei modd. F24 con compensazioni è **differenziata a seconda che l'ammontare del saldo sia "a zero" oppure "a debito"**.

### 1 - MOD. F24 CON SALDO "A ZERO"

Ai sensi della lett. a) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, **per effetto di compensazioni**, presenta un **saldo a zero** va presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline).

Conseguentemente tale modello può essere presentato utilizzando uno dei seguenti strumenti:

<p><b>F24 online</b></p> <p><b>F24 web</b></p>	<p>Sono utilizzabili da qualsiasi soggetto (<b>titolare di partita IVA / privato</b>).</p> <p>In tal caso è necessario essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) ed essere titolari di un c/c presso una banca convenzionata / Poste sul quale richiedere l'addebito.</p> <p> Con "F24 Web" l'ordine di addebito è trasmesso all'Agenzia senza disporre di alcun software specifico, mentre con "F24 online" è necessario scaricare l'apposito software.</p>
<p><b>F24 cumulativo</b></p>	<p>È utilizzabile dagli <b>intermediari abilitati</b> a Entratel per trasmettere telematicamente i modd. F24 in nome e per conto dei propri clienti.</p> <p>In tal caso il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul c/c postale o bancario dei singoli clienti;</li> <li>• sul c/c postale o bancario dell'intermediario.</li> </ul>

Il mod. F24 **non** può essere presentato:

- in forma "cartacea";
- tramite il servizio di **remote / home banking** gestito da banche / Poste.

## 2 - MOD. F24 CON SALDO "A DEBITO"

Ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 11, il mod. F24 che, **per effetto di compensazioni**, presenta un **saldo "a debito"** va presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** e dagli **intermediari della riscossione convenzionati con la stessa**.

Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta alle modalità di invio sopra esaminate (F24 "a zero" con compensazioni), può essere utilizzato il servizio di **remote / home banking**.

### MOD. F24 A DEBITO, SENZA COMPENSAZIONI

La modalità di presentazione dei modd. F24 senza compensazioni è **differenziata a seconda che** l'ammontare del saldo sia superiore a € 1.000 oppure inferiore o uguale.

#### 1 - MOD. F24 CON SALDO SUPERIORE A € 1.000

Se il mod. F24 presenta un saldo a debito **superiore a € 1.000** (senza compensazioni) sono applicabili le stesse modalità di invio previste per il mod. F24 a debito con compensazioni.

Infatti, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato art. 11, tale modello deve essere presentato esclusivamente tramite i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** e dagli **intermediari della riscossione convenzionati con la stessa**.

Il mod. F24 **non** può essere presentato in forma "cartacea".

#### 2 - MOD. F24 CON SALDO PARI O INFERIORE A € 1.000

In presenza di un mod. F24 con un saldo di ammontare **pari o inferiore a € 1.000** (senza compensazioni) il citato DL n. 66/2014 **non prevede alcuna "limitazione"**.

Conseguentemente, per tale fattispecie il mod. F24, può essere presentato con le ordinarie modalità telematiche (Entratel / Fisconline / remote / home banking), nonché **anche in formato cartaceo** (sussistendone le condizioni).

### POSSIBILI "ESCAMOTAGE"

Riscontrando le consuete "criticità" iniziali di applicazione di una nuova disposizione, si possono prospettare i seguenti escamotage per superare i vincoli di utilizzo di Entratel / Fisconline ovvero del servizio remote / home banking:

- in presenza di un mod. F24 “a zero” ridurre il credito utilizzato in compensazione al fine di ottenere un mod. F24 a debito (anche “minimo”) con compensazione, per il quale non è obbligatorio utilizzare Entratel / Fisconline;
- in presenza di un mod. F24 a debito di un contribuente privato superiore a € 1.000 produrre più modd. F24 di importo pari o inferiore a € 1.000 per i quali non risulta obbligatorio utilizzare il canale telematico.

È ovvio che i predetti “escamotage” possono **complicare** la gestione operativa in quanto i modd. F24 sono predisposti generalmente in automatico direttamente dalla procedura utilizzata.

### UTILIZZATORE DEI SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI INTERMEDIARI

Il testo originario del citato art. 11 conteneva anche il **comma 3**, in base al quale:

*“L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.”*

In sede di conversione del Decreto **tale disposizione è stata soppressa**.

Di fatto a seguito della mancata conferma di tale disposizione rimangono operative le modalità già utilizzate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto in esame.

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
mod. F24 “a zero”	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline
mod. F24 “a debito” con compensazione	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline remote / home banking
mod. F24 “a debito” senza compensazione	Titolare partita IVA	
mod. F24 “a debito” senza compensazione > € 1.000	Privato	
mod. F24 “a debito” senza compensazione ≤ € 1.000	Privato	Entratel / Fisconline remote / home banking cartacea

■



### STUDI DI SETTORE E PARAMETRI CONTABILI

Cod. 06FX749 – € 33,00 (Iva inclusa)

Disponibile su [SHOP.SEAC.IT](http://SHOP.SEAC.IT)

anche in formato [eBook](#)

**RIPRODUZIONE VIETATA**